



COMUNE DI GOITO

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E ADULTI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 52 in data 28/09/2020)

INDICE

ART.1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 – FINALITA'.....	2
ART.3 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
ART. 4 – DESTINATARI E CONDIZIONI PER ACCEDERE AL PRESTAZIONE ECONOMICA.....	3
ART. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO.....	4
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E CONCEZIONE DELL'INTERVENTO.....	4
ART. 7 – ENTITA' DEL PRESTAZIONE ECONOMICA COMUNALE E DURATA.....	5
ART. 8 – AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PRESTAZIONE ECONOMICA.....	6
ART. 9 – CASI PARTICOLARI.....	7
ART. 10 – PRIORITA'.....	8
ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE.....	8
ART. 12 – ABROGAZIONI.....	9
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE.....	9
ART. 14 – PUBBLICITA'.....	9
ALLEGATO A.....	10

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di prestazioni economiche da parte del Comune di Goito a persone in condizione di non autosufficienza e/o disabilità e/o adulti psichiatrici inserite in strutture residenziali.
2. La prestazione economica è un intervento economico per la copertura totale o parziale della componente "assistenziale" o "alberghiera" della retta di degenza in strutture residenziali a carattere comunitario¹ ovvero in strutture residenziali a carattere sociosanitario², erogata in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare, con possibilità che la stessa sia liquidata direttamente all'ente gestore.
3. La prestazione economica viene riconosciuta ai beneficiari per inserimento in strutture autorizzate al funzionamento e contrattualizzate (cioè finanziate dal Servizio Sanitario Regionale per la parte dei costi sanitari).
4. In via del tutto eccezionale e per situazioni di assoluta emergenza (vedi successivo articolo 9) la prestazione economica di cui al presente regolamento può essere riconosciuta anche per inserimenti in posti "solventi", cioè non contrattualizzati.

ART. 2 - FINALITA'

1. La prestazione economica per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzata a garantire alle persone anziane non autosufficienti e/o ai disabili gravi e/o alle persone adulte con disturbi psichiatrici, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e di assistenza.
2. Il percorso di accoglienza e assistenza trova la sua declinazione all'interno del **Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.)**, un documento dinamico e aperto costruito attraverso l'apporto multidisciplinare dei diversi professionisti e/o servizi specialistici.
3. Il P.A.I. rappresenta una presa in carico personalizzata e continuativa che, nel rispetto della libertà di scelta della persona, traccia assieme ad essa e ai famigliari di riferimento il più adeguato progetto di sostegno e assistenza.
4. Per sua definizione il P.A.I. è un documento dinamico che evolve e si aggiorna con le mutate esigenze della persona e della sua famiglia, che rimangono il centro dell'azione del servizio sociale.

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", all'art. 6 (*Funzioni del Comuni*), comma 4 (*Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica*);

1 Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

2 Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008."

- il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e il successivo D.P.C.M. 12 gennaio 2017 in tema di *Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”*, all’art. 8 (*Partecipazione al costo delle prestazioni*), commi 1 e 4, e all’art. 13 (Competenze dei Comuni), comma 1, lett. c);
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in tema di *Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*, e s.m.i;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. X/3230 del 06/03/2015 che definisce *Linee guida per l’uniforme applicazione del DPCM n. 159/2013 in Regione Lombardia*;
- Le linee guida provinciali, adottate dagli Ambiti di Asola, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia Suzzara e Viadana, in tema di accreditamento di servizi per disabili, con particolare riferimento ai servizi presso Comunità Alloggio per disabili (CAH) e Comunità Socio Sanitarie (CSS)

ART. 4 - DESTINATARI E CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA

Destinatari della prestazione economica di cui al presente regolamento sono le persone che presentano i seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi

- Essere residente nel Comune di Goito;
- anziani di età uguale o superiore a 65 anni;
- soggetti disabili certificati ai sensi della L.104/92 comma 3 art.3;
- soggetti adulti affetti da patologia psichiatrica stabilizzata;

Requisiti socio-assistenziali

- l’inserimento in una struttura residenziale si configura come una *necessità*, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente *ovvero* indicata come l’unica possibilità di cura e assistenza condivisa all’interno del PAI (Progetto di assistenza individuale) *ovvero* disposta dall’autorità giudiziaria;

Requisiti economici

Oltre alle condizioni di cui alle lettere precedenti, i destinatari devono:

- essere nell’incapacità economica di sostenere in autonomia, con le proprie risorse di reddito e patrimonio e con le eventuali risorse dei soggetti civilmente obbligati (art.433 c.c.), gli oneri della retta;
- avere un ISEE socio-sanitario per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore a € 5.000,00.

SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI SOGGETTIVI

La condizione di non autosufficienza *ovvero* di disabilità *ovvero* di patologia psichiatrica deve essere dimostrata da idonea documentazione prodotta dagli organismi competenti (servizio sanitario, servizi specialistici, verbali INPS, ASST).

Qualora l’accertamento diagnostico sia in corso o in corso di revisione o nelle sue fasi iniziali, sarà possibile comunque presentare istanza di prestazione economica presentando la documentazione atta a dimostrare l’avvio delle procedure per il riconoscimento. La documentazione verrà acquisita all’interno del P.A.I.

SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI SOCIO-ASSISTENZIALI

La valutazione circa la "necessità" di inserimento in struttura residenziale viene svolta o convalidata dall'Assistente Sociale, il quale verifica l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano e/o del disabile al domicilio e nel contesto familiare, una volta esperito il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Assistente Sociale comunale dando priorità ai posti accreditati e/o convenzionati con Regione Lombardia e di minore impatto economico. In tutti i modi la prestazione economica comunale terrà come riferimento gli importi della quota sociale delle strutture "contrattualizzate".

SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI ECONOMICI

Per quelle situazioni in cui il Comune già contribuisce parzialmente o totalmente alla copertura della retta assistenziale i criteri economici verranno presi in considerazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di preservare gli equilibri di bilancio nell'anno in corso; in tale circostanza verrà richiesta la presentazione di tutti i documenti necessari alla rivalutazione dell'integrazione della quota comunale, alla luce del presente regolamento.

La soglia ISEE di € 5.000,00 viene annualmente rivalutata dalla Giunta Comunale con proprio atto.

ART. 5 - MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO

1. Il soggetto interessato a beneficiare dell'intervento comunale di cui al presente regolamento deve presentare ai servizi sociali comunali la seguente documentazione:
 - richiesta espressamente formulata su apposito modulo dal diretto interessato o, qualora non sussistano le condizioni psico-fisiche per adempiere a ciò, da un suo familiare o delegato o tutore o amministratore di sostegno;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa a:
 - costo della retta mensile (o costo giornaliero)
 - valore ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per prestazione erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, come risulta da attestazione in corso di validità, rilasciata secondo quanto previsto al dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (*Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria*);
 - ammontare di pensioni (inclusa tredicesima), rendite, indennità percepite alla data della presentazione della domanda e/o l'eventuale avvenuta presentazione di richiesta di tali trattamenti;
 - redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia;
 - estratto conto di depositi bancari o postali e valore di tutti i beni mobili posseduti (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi, ecc.) alla data della presentazione della domanda;
 - beni immobili di proprietà o in usufrutto;
 - eventuali donazioni immobiliari o mobiliari disposte a favore di terzi negli ultimi tre anni;
 - elenco dei nominativi dei parenti che fanno parte della rete familiare (genitori, figli, coniuge, altri parenti di riferimento) e loro generalità.

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E CONCESSIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento del Comune è disposto a seguito di valutazione da parte dell'Assistente Sociale della documentazione presentata.
2. L'Assistente Sociale provvede alla fase istruttoria della domanda, coadiuvato dal personale amministrativo del servizio sociale comunale e dagli altri uffici comunali per gli accertamenti e le verifiche su quanto dichiarato.
3. La fase istruttoria prevede i seguenti passaggi:
 - a) valutazione dei requisiti di ammissibilità (requisiti soggettivi, socio-assistenziali ed economici);
 - b) convocazione dei soggetti della rete familiare, con specifico riferimento a coniuge e/o figli e/o genitori per una prima restituzione dell'esito della domanda presentata. L'incontro ha l'obiettivo di condividere il Progetto di assistenza individuale, verificando l'eventuale assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche avanzate dal richiedente;
 - c) integrazione del Progetto assistenziale, assieme ai familiari coinvolti e/o all'amministratore di sostegno, con l'indicazione della struttura in cui l'assistito verrà collocato e la definizione della contribuzione economica a carico dell'utente (o assistito), dei familiari e del Comune a copertura della retta "assistenziale" per la frequenza in struttura; vengono altresì indicati la durata dell'intervento, la sua decorrenza, nonché le eventuali revisioni (che potrebbero intervenire a seguito di riconoscimento di nuove indennità oppure a seguito di aumento del costo della retta).
4. La concessione della prestazione economica avviene con idoneo atto amministrativo di recepimento del Progetto assistenziale individuale (PAI) nel quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente (e familiari), nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con assunzione di relativo impegno di spesa. Di tutto ciò viene data apposita comunicazione scritta al diretto interessato e/o a un suo familiare di riferimento e/o all'amministratore di sostegno, nonché alla struttura residenziale di accoglienza.
5. Il beneficiario o l'amministratore di sostegno o suo delegato dovrà versare mensilmente al Comune l'ammontare della quota concordata.
6. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo con provvedimento di liquidazione a favore del gestore della struttura.
7. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa. Le modalità per la richiesta di accesso al beneficio sono le medesime di cui sopra.
8. E' obbligo del beneficiario della prestazione economica di cui al presente regolamento, o di suo familiare (o delegato o tutore o amministratore di sostegno), comunicare qualsiasi variazione intervenga nel corso dell'anno.

ART. 7 - ENTITA' DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA COMUNALE E DURATA

1. Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (ad esempio

pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.), al pagamento del costo della retta.

2. La prestazione economica comunale ad integrazione della retta (o del “voucher” per frequenza in CAH e/o CSS) viene concessa quando la capacità economica della persona, nonché dei famigliari tenuti per legge, non sia sufficiente per fronteggiare interamente la retta.
3. Nel caso di persona inserita in comunità alloggio per disabili (CAH) o in comunità socio sanitaria (CSS) la prestazione economica comunale sarà calcolata sul “voucher” giornaliero che viene riconosciuto alla struttura, secondo gli importi indicati negli avvisi emessi da ciascun ambito della provincia.

ENTITA'

1. L'entità del prestazione economica comunale è calcolata, all'interno del Progetto assistenziale, tenendo conto:
 - della retta giornaliera (o del “voucher” per frequenza in CAH e/o CSS)
 - della pensione (o indennità) mensile del soggetto richiedente, a qualunque titolo percepita, dedotta di una somma mensile per spese personali pari al 10% delle pensioni percepite (e comunque non superiore a € 100 al mese);
 - dell'eventuale prestazione economica dei soggetti considerati ai fini ISEE secondo il DPCM 159/2013, se e come concordato nel PAI;

secondo la seguente formula: $C = R - P - F$

dove:

C = prestazione economica comunale

R = costo giornaliero della retta x n.gg nel mese

P = pensioni e indennità del richiedente

F = eventuale prestazione economica dei famigliari

Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile quelli di seguito indicati:

- il coniuge,
 - i figli e in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
 - i generi e le nuore,
 - i fratelli e le sorelle.
2. Qualora ne ricorra la necessità, all'interno del Progetto assistenziale è stabilito che le entrate del beneficiario da pensione (o indennità) siano interamente incamerate dal Comune, dedotte di una somma mensile per spese personali pari al 10% delle pensioni percepite (e comunque non superiore a € 100 al mese);

DURATA

1. Il prestazione economica assume carattere continuativo per l'intero anno solare in cui la domanda è stata

presentata; è prevista la revisione della prestazione economica e/o la revoca della stessa prima della scadenza sopra indicata, disposta con idoneo e motivato atto amministrativo, in caso di mutate condizioni economiche del richiedente.

2. Le situazioni che già usufruiscono di prestazione economica comunale saranno oggetto del presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

ART. 8 - AGGIORNAMENTI E RIVALUTAZIONI

1. L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha di norma validità per tutto l'anno solare di presentazione della domanda.
2. Alla scadenza dell'anno, l'Assistente sociale comunale, verifica il permanere delle condizioni (personali, familiari, sociali ed economiche) che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria. I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta, pena l'interruzione dell'intervento comunale.
3. La prestazione economica potrà altresì essere soggetta a modifiche in corso d'anno qualora si verificassero variazioni economiche del soggetto richiedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riconoscimento di pensioni, indennità, rendite o altro).
4. Annualmente è altresì soggetta ad aggiornamento e/o rivalutazione la soglia ISEE di € 5.000,00. La rivalutazione viene disposta con atto di Giunta comunale, al fine di preservare gli equilibri di bilancio.

ART. 9 - CASI PARTICOLARI

1. Al fine di garantire adeguati e idonei livelli di assistenza alla persona in condizioni di fragilità o per favorirne il suo pieno sviluppo, senza che ostacoli di ordine economico e sociale limitino di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, sono previste le seguenti **condizioni particolari** in cui la prestazione economica comunale può essere elargita "in deroga" ai requisiti di cui al precedente art. 4.
2. Tali interventi "in deroga" rappresentano delle condizioni eccezionali e verranno proposti alla Giunta Comunale con documento collegiale di una commissione costituita dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dall'assessore ai Servizi Sociali, oltreché dall'assistente sociale proponente. La proposta di intervento in deroga dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto.
3. La concessione di tali prestazioni economiche in deroga tiene conto dei criteri di valutazione del "bisogno sociale" come espressi nell'allegato A.

- **BENEFICIARIO CON ISEE > 5.000,00**

In caso di ISEE superiori alla soglia suddetta ed a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà intervenire con una prestazione economica ad integrazione della retta per l'inserimento in struttura residenziale.

In tale evenienza potrà procedere ad accordi con l'utenza (o con persona delegata), finalizzati all'alienazione di eventuali beni, mobili o immobili, con l'impegno che il ricavato dell'alienazione sarà opportunamente vincolato al pagamento della retta.

Il Comune si riserva la facoltà di valutare, alla fine di ogni anno solare, la possibilità di continuare con l'erogazione della prestazione economica "in deroga" o di interrompere l'erogazione. La decisione verrà assunta con atto motivato e comunicata all'interessato.

- **IMPOSSIBILITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISEE SOCIO-SANITARIO CON COMPONENTE AGGIUNTIVA**

L'accesso alla prestazione comunale di cui al presente regolamento prevede, tra i requisiti economici, la presentazione dell'ISEE per le prestazioni di natura socio-sanitaria, con specifico riferimento all'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 laddove si parla di "componente aggiuntiva" in caso di "figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare".

Nel caso in cui i "figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare", tenuti per legge ad integrare l'ISEE del genitore, dimostrino *resistenze* che impediscono di fatto all'utente di presentare l'istanza con l'ISEE richiesto, è consentito da parte del Comune accogliere in deroga l'istanza dell'interessato, una volta accertata la presenza dei requisiti soggettivi e socio-assistenziali richiesti; in tal caso il requisito economico verrà valutato in relazione agli altri elementi previsti e con ISEE senza "componente aggiuntiva".

Tale intervento "in deroga" rappresenta una facoltà per il Comune, finalizzata a garantire un Livello Essenziale di Assistenza ad un cittadino in condizione di necessità. La durata massima di tale contribuzione in deroga è di tre mesi.

E' fatta salva la facoltà per l'Ente di muovere ogni azione legale possibile nei confronti dei figli "resistenti" per il recupero delle somme anticipate, se non dovute.

- **SITUAZIONI D'URGENZA**

In caso di circostanze eccezionali ed urgenti che richiedono l'immediato ricovero, prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, il Comune provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari). E' fatta salva per il Comune la facoltà di recuperare successivamente quanto anticipato e che risulti non dovuto a seguito della definizione della valutazione della domanda.

L'intervento del Comune, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, avrà la durata massima di due mesi.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile al domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

- **PRESTAZIONE ECONOMICA SU POSTI NON CONTRATTUALIZZATI**

In circostanze del tutto eccezionali è prevista la possibilità che la prestazione economica comunale venga erogata, a condizione della presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 4, anche per posti autorizzati ma NON contrattualizzati. Tale possibilità è circoscritta alle richieste in cui il beneficiario sia "solo assoluto", con urgente necessità di inserimento in una struttura residenziale e verificata la non disponibilità di posti accreditati o altri servizi di tipo residenziale in grado di accogliere in via temporanea il bisogno espresso.

L'intervento comunale così disposto avrà la durata massima di due mesi.

ART. 10 - PRIORITA'

1. In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità per i beneficiari individuati dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento in via prioritaria a:

- a) mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,
 - b) persone sole (senza nessun familiare esistente),
 - c) persone con rete familiare esistente, ma fragile.
(La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di una valutazione redatta dall'Assistente Sociale in riferimento al disagio sociale della rete familiare).
2. Con riferimento alla rete familiare (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, parenti e affini, fino al 2° grado. Pertanto saranno considerati SOLI gli anziani/disabili/adulti psichiatrici senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini.
 3. In caso di disponibilità economica non sufficiente alla copertura di tutte le richieste verrà stilata una graduatoria sulla base dei "Criteri per la valutazione del bisogno sociale" definiti nella tabella di cui all'allegato "A".
 4. Anche gli interventi "in deroga" di cui al precedente art. 9 verranno concessi, in ordine di priorità, a seguito di valutazione del "bisogno sociale" come espresso nei criteri di valutazione di cui all'allegato A.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE

1. Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, in fase di presentazione della domanda, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle Finanze che attraverso controlli diretti da parte del Comune (su dati anagrafici, servizi telematici dell'INPS, banche dati Regionali, ecc...).
2. Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della retta verrà rivalutato.

ART. 12 - ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione.

ART. 14 - PUBBLICITA'

Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web del comune di Goito.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE AI FINI DELLA GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE ECONOMICA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN SERVIZI RESIDENZIALI (ANZIANI, DISABILI E ADULTI PSICHIATRICI).

Riferimenti art. 9 (Casi particolari) e 10 (Priorità)

A fronte della relazione redatta dell'Assistente Sociale in cui viene descritta in modo dettagliato la situazione dell'utente e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati:

VALUTAZIONE PRIORITA' (art. 10)

CRITERI	PUNTI max attribuibili
Soggetto senza rete familiare	10
Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (CPS, SERD, UEPE)	10
Soggetto con fratelli, nonni	6
Soggetto con coniuge, genitori e figli*	0
TOTALE RETE	
Invalido al 100% con accompagnamento	10
Invalido al 100%	8
Invalido dal 67 al 99%	6
TOTALE INVALIDITA'	
Alloggio con barriere architettoniche esterne	5
Alloggio con barriere architettoniche interne	10
Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici interni	10
Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato	5
TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA	
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere	10
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna continuativa	5
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuativa	2
TOTALE CARICO ASSISTENZIALE	
ISEE: da € 0 a € 1.500,00	10
ISEE: da € 1.500,01 a € 3.000,00	8
ISEE: da € 3.000,01 a € 5.000,00	5
TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	8
TOTALE URGENZA	
TOTALE COMPLESSIVO	

VALUTAZIONE CASI PARTICOLARI (art. 9)

CRITERI	PUNTI max attribuibili
Soggetto senza rete familiare	10
Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (CPS, SERD, UEPE)	10
Soggetto con fratelli, nonni	6
Soggetto con coniuge, genitori e figli*	0
TOTALE RETE	
Invalido al 100% con accompagnamento	10
Invalido al 100%	8
Invalido dal 67 al 99%	6
TOTALE INVALIDITA'	
Alloggio con barriere architettoniche esterne	5
Alloggio con barriere architettoniche interne	10
Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici interni	10
Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato	5
TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA	
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere	10
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna continuativa	5
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuativa	2
TOTALE CARICO ASSISTENZIALE	
ISEE: da € 5.00,01 a € 7.000,00	10
ISEE: da € 7.000,01 a € 8.000,00	8
ISEE: da € 8.000,01 a € 9.000,00	5
TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	8
TOTALE URGENZA	
TOTALE COMPLESSIVO	

* ad esclusione dei casi di assenza di rapporti economici ed affettivi documentati

Il totale complessivo definisce la posizione nella graduatoria finale. A punteggio maggiore corrisponde bisogno sociale più alto.